REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Oggetto: Calendario venatorio 2025/2026.

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n.23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n.354 "Legge quadro sulle aree protette";

VSITA la Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la restrizione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 72 del 9 febbraio 2023 "circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021. Definizione di "zona umida";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.

L'ASSESSORE

VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;

VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche, adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che, con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.18 del 14.06.2013, è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 4/228 del 17.01.2025 avente oggetto "Comitato Regionale Faunistico – Costituzione";

VISTE le proposte di calendario venatorio 2025/2026 trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali e dalle Città Metropolitane;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/6 del 25.06.2025, avente per oggetto "Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico. Indirizzi e modalità operative a seguito dell'approvazione della Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9. L.R. n. 23/1998";

VSITO il Decreto Assessoriale n. 13/4474 del 04.08.2025 avente oggetto "Comitato Regionale Faunistico. Aggiornamento della composizione di cui al Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 4 del 17.01.2025 (L.R. 29.07.1998, n. 23, art. 10)";

VISTA l'Ordinanza n.452 del 14.11.2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie Merlo e Allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;

VISTA l'Ordinanza n.303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art.18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l'art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

FATTE SALVE le disposizioni assunte dal responsabile dell'UDP per l'eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente;

L'ASSESSORE

VISTA la nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 con la quale l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai *Key Concepts*";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 31729 del 19.02.2025, avente per oggetto "Aggiornamento dei *Key Concepts document*", acquisita al protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 5397 del 19.202.2025;

VISTO il Piano di gestione nazionale dell'Allodola (*Alauda arvensis*);

VISTO il Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

VISTO il Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTA la nota del MASE prot. 77946 del 24.04.2025 relativa all'attuazione del Piano di gestione nazionale per Tortora selvatica;

VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 16580 del 09.06.2025) "Relazione tecnica inerente i risultati dei censimenti primaverili di pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2025";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 16370 del 05.06.2025 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna. Report censimento primaverile 2025";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n.1/2025 del 06.06.2025 avente per oggetto "Calendario venatorio 2025/2026";

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.3053/Gab del 13.06.2025 con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2025/2026 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 06.06.2025;

L'ASSESSORE

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.8087/Gab del 16.06.2025 con la quale si chiede al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) il parere sul calendario venatorio regionale 2024/2025 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 06.06.2025;

VISTO il parere del CTFVN trasmesso con la nota n. 287097 del 25.06.2025 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 18358 del 25/06/2025;

ATTESO che, con parere obbligatorio ma non vincolante, il CTFVN esprime parere sfavorevole per il prelievo della specie Pavoncella (*Vanellus vanellus*) da effettuarsi solo in presenza di un piano di gestione o di nuove posizioni espresse dalla Commissione Europea;

ATTESO che il CTFVN esprime parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- Per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*), nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92, a far data quindi dal 21 settembre 2025 al 29 gennaio 2026.
- Per le specie Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Picca picca*) e Ghiandaia (*Garrula glandarius*) nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92, a far data quindi dal 4 settembre al 14 gennaio 2026.
- Presenza in delibera finale di idonee raccomandazioni in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriore rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria e la bioacustica o dati di "citizen scienze", per le specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) 29 gennaio invece del 10 gennaio e Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) 29 gennaio invece del 10 gennaio.

VISTO il parere dell'ISPRA n. 40868 del 15.07.2025 e acquisito al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n.20270 del 15.07.2025;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Da ciò consegue che il parere reso dall'ISPRA sul calendario venatorio, può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, cui compete l'adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità di motivare adeguatamente le ragioni della sua scelta;

CONSIDERATO che nel citato parere l'ISPRA asserisce di fondare le proprie considerazioni sul vigente quadro normativo nazionale, senza citare, in alcun modo, le norme della Regione Sardegna alla quale lo Statuto Speciale, approvato con Legge costituzionale n. 3/1948, attribuisce, però, potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, c. 1, lett. l);

CONSIDERATO che la legge costituzionale n. 1/2022, rubricata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" nel modificare il contenuto dell'art. 9 della Costituzione già del seguente tenore: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*, ha aggiunto il successivo comma: *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*; modifica che, ai sensi dell'art. 3 della citata Legge Costituzionale *si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*;

CONSIDERATO, quindi, che lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna, appunto approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, comma 1, lett. l), seppure *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica:* pertanto, la citata legge costituzionale n. 1/2022 non può determinare, di per sé, una limitazione della competenza legislativa della Regione in materia di caccia. E ciò: sia perché alla legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto Sardo) deve essere riconosciuta prevalenza sulla Legge Costituzionale n. 1/2022, in quanto, seppure trattasi di fonti normative di pari grado, la legge approvativa dello Statuto prevale sulla citata L.C. n. 1/2022 in forza del rapporto di specialità, trovando come unico limite quello dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa *in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;* sia perché la normativa in esame, per espressa previsione, si applica *alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*, con la conseguenza che le competenze della Regione Sardegna appaiono immodificate, tenuto conto del fatto che per poter essere limitate lo Stato dovrebbe approvare una legge di grande riforma economico-sociale, applicativa dei nuovi principi costituzionali, allo stato non adottata;

CONSIDERATO che ISPRA, nell'Allegato tecnico al parere del 15.07.2025 (prot. n. 40868), ha espresso "Considerazioni sintetiche sul processo di aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici" in cui si fa riferimento all'Atlante europeo della migrazione, sostenendo che i dati italiani hanno trovato piena conferma (successiva) nell'Atlante Europeo della Migrazione, ma che tuttavia non ha trovato alcuna validazione ufficiale a livello europeo. Si tratta, infatti, di un documento lacunoso, almeno per le seguenti motivazioni:

- Mancanza del dataset utilizzato, questa è una debolezza forte, poiché tale mancanza di trasparenza non rende l'Atlante un vero e proprio lavoro scientifico. L'analisi preliminare dei dati grezzi è un passaggio fondamentale per limitare i bias nell'interpretazione del fenomeno migratorio e trarre delle conclusioni sulla migrazione può essere fuorviante, come ben acclarato a livello scientifico internazionale;
- Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento, tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento. Assumendo opportunisticamente questa distanza cutoff, per definire se un uccello è in fase di migrazione o meno, la distorsione che ne deriva influenza evidentemente la forma della distribuzione dei dati e condiziona qualsiasi analisi statistica;
- Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la effettiva data di decesso;
- Campione statisticamente inattendibile, infatti, gli Autori dell'Atlante scrivono "The median was, however, calculated only for decades with at least 3 recoveries". Fandos e coll. (2022), analizzando gli stessi dati EURING, ritengono necessario un minimo di 20 record, per analisi, per garantire solide stime;
- L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021 classificano come movimenti migratori anche delle ricatture "southbound". Nell'Atlante si assume arbitrariamente (ed erroneamente) ogni movimento definito "northbound" per ogni individuo che si muova in una direzione compresa tra 315-135°. Movimenti in parte non-migratori (Teitelbaum et al., 2023);
- Difformità di valutazione scientifica tra l'Office français de la biodiversité (OFB) e l'ISPRA, nella valutazione di movimenti dell'alzavola. Il lavoro di Guillemain et al., 2006 mostra l'esistenza di movimenti di contingenti dalla Camargue verso l'Italia settentrionale in gennaio (GEN2). L'ISPRA, li

considera movimenti di migrazione prenuziale, l'omologo OFB li ha considerati movimenti non-migratori all'interno di una più ampia area di svernamento;

- Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione. Gli Autori dell'Atlante ammettono di avere utilizzato anche le riprese "indirette" o inter-annuali, avvenute più di un anno dopo l'inanellamento, allo scopo di colmare l'insufficienza numerica dei dati. Questi casi, tuttavia, possono riflettere semplicemente la scelta di una zona di svernamento più settentrionale e non un movimento migratorio prenuziale;
- Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo). Dal 1° agosto ad almeno il 31 dicembre non c'è migrazione prenuziale;

Nel complesso, è del tutto evidente quanto siano inaffidabili i riferimenti fatti dall'ISPRA all'Atlante europeo della migrazione per suffragare il proprio orientamento, così come l'illogica asserzione, secondo la quale i dati KC italiani hanno trovato piena conferma nel modulo innovativo definito da Ambrosini et al. (2023), dal momento che l'Atlante europeo delle migrazioni è stato pubblicato nel 2022. In ogni caso, il modulo proposto da questi ultimi Autori risulta minato da una serie di vizi metodologici, bias e assunti arbitrari, che nel complesso inficiano la fondatezza delle conclusioni generate dal modulo stesso.

CONSIDERATO che ISPRA nello stesso Allegato tecnico del 15.07.2025 fa riferimento al lavoro di Andreotti e coll. (2023) sottolineando che l'approccio Paese per Paese attualmente seguito dai KC 2021 implica evidenti discrepanze e incongruenze nelle date di inizio della migrazione prenuziale di varie specie tra Paesi vicini. Per superare questi problemi, gli Autori propongono l'adozione di un approccio flyway. Gli stessi Autori riconoscono anche che "the Birds Directive 'requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)' (Judgement of 7 December 2000, Case C-38/99)" e che la Commissione ha precisato, tra i principi chiave da rispettare da parte degli Stati membri, che nel determinare l'inizio della migrazione prenuziale (Commissione europea 2021) possono essere esclusi i dati estremi, periferici e irregolari.

Gli Autori prendono a riferimento il caso del Tordo bottaccio, dando per scontata la validità di altro lavoro di Andreotti e coll. (1999), che indicherebbe una rotta migratoria ad anello seguita dai tordi bottacci in migrazione attraverso l'Italia settentrionale. Gli uccelli che svernano in Algeria e Tunisia, durante la migrazione prenuziale si dirigerebbero verso la Provenza Costa Azzurra (Francia sud-orientale) e la Liguria, volando attraverso il Canale di Sardegna, la Sardegna, la Corsica e il Mar Ligure. I primi movimenti verso Nord si verificherebbero a gennaio, quando altri tordi si stanno ancora spostando in direzione contraria, dall'Europa sud-occidentale al Nord Africa, per tale

ragione nel 2001 l'Italia aveva indicato nella II decade di gennaio (cioè a partire dal 10 gennaio) l'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio. Secondo queste valutazioni, alcuni milioni di tordi si dovrebbero spostare in gennaio dalla Sardegna, alla Corsica, alla Liguria investendo solo le province di Imperia e di Savona e non anche quelle di Genova e La Spezia. La tesi appare poco credibile nel caso di una specie così numerosa, e i primi dati ottenuti con la telemetria satellitare dimostrano, invece, solo spostamenti migratori dalla Sardegna all'Italia centrale, con forte componente orientale e nessun movimento verso la Corsica o la Liguria (McKinlay et al., 2023). Per contro, Andreotti e coll. (2023) riportano anche che nel 2001 la Francia determinò l'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio nella II decade di febbraio, tempistica confermata nell'aggiornamento del KCD 2021. Durante l'incontro bilaterale italo-francese tenutosi a Parigi nel luglio 2019, gli esperti francesi smentirono l'arrivo nella Francia sud-orientale di milioni di tordi provenienti dalla Corsica e documentarono che i tordi inanellati, da ottobre a gennaio, in Camargue migrano invece in molte direzioni diverse. Il confronto tra i diversi approcci seguiti da Italia e Francia rivela che l'Italia ha fissato acriticamente l'inizio della migrazione prenuziale con riferimento ai primi movimenti generici verso nord, da latitudini più basse (comunque in assenza di dati di inanellamento tra la Sardegna, la Corsica e il sud-est della Francia o il Ponente ligure), mentre la Francia non ha considerato tali movimenti, poiché ritenuti non significativi a causa delle difficoltà oggettive nel distinguerli dai movimenti non migratori in periodo di svernamento. Andreotti e coll. (2023) ammettono quindi nelle conclusioni, che la mancanza di un metodo standardizzato condiviso per valutare l'inizio della migrazione prenuziale tra gli Stati membri dell'UE rappresenta un grave ostacolo alla corretta applicazione della Direttiva "Uccelli". Ne consegue, che tale lavoro, rivela le criticità dell'approccio seguito dall'Italia nel fissare gli attuali KC 2021 e sostanzialmente pone seri dubbi anche sulla valenza scientifica dell'approccio seguito da ISPRA nel redigere il parere rilasciato alla Regione Sardegna sul CV 2025/26.

CONSIDERATO che ISPRA, nello stesso Allegato tecnico del 15.07.2025, relativamente alla telemetria satellitare sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. Si ritiene invece che:

- tali valutazioni non siano condivisibili, considerando la mole di studi scientifici pubblicati e il fatto che l'ISPRA stesso, da anni, utilizzi questa metodica per lo studio delle migrazioni sulla beccaccia, sulla pavoncella, sul germano reale, sul codone e sul tordo bottaccio;
- l'articolo citato da ISPRA di Bodey et al., 2018, non tratta in alcun modo dell'influenza del trasmettitore sull'inizio della migrazione. Sono stati verificati piccoli effetti sulla sopravvivenza, la

riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell'animale. Quindi l'articolo non è affatto informativo per dedurre che i trasmettitori peggiorino le condizioni fisiche degli uccelli migratori marcati;

- al contrario, due studi hanno dimostrato l'assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp et al., 2015, Lameris et al., 2018);
- tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 5.915 studi in corso, 1.025 taxa studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (https://www.movebank.org/cms/movebank-main);
- in merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria;
- la posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale;
- ISPRA non considera, inoltre, che diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi et al., 2019, Arizaga et al., 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023). È una legge di Natura, che ISPRA omette, che gli animali selvatici in cattivo stato di salute non sopravvivano, essendo tutti gli uccelli soggetti a selezione naturale per predazione da parte di numerosi uccelli rapaci e mammiferi.

CONSIDERATO che ISPRA, nell'Allegato tecnico del 15.07.2025, in riferimento ai "Criteri adottati dalla Regione Sardegna per la valutazione delle date di inizio della migrazione prenuziale" argomenta che non sarebbero citati nella proposta di calendario i lavori Atlante Europeo delle Migrazioni, e l'articolo sulla validazione del modulo (Andreotti et al., 2023). In merito al documento sui dati di

carniere della Regione Sardegna predisposto da ISPRA per l'aggiornamento dei KC nel 2018, premesso che non si tratta di una pubblicazione scientifica, si fa presente quanto segue:

- Per quanto riguarda il Tordo bottaccio l'autore del documento assume aprioristicamente che l'incremento in gennaio verificato (solo in alcune province) della resa di caccia sia dovuto a un inizio della migrazione prenuziale, quando è noto e documentato (Spina & Volponi, 2008, Andreotti, 2010) che i tordi bottacci arrivino da Nord in Sardegna anche nel mese di gennaio, quindi in spostamenti post-nuziali e non prenuziali. Si ricorda infatti che non esiste alcuna ricattura di tordi inanellati in Africa o in Sardegna ripresi a Nord (es. Francia o Liguria) nel mese di gennaio. Non è quindi possibile attribuire a queste variazioni di indici l'inizio della migrazione prenuziale poiché si potrebbe facilmente trattare di arrivi tardivi di tordi bottacci dal Nord, considerando che per questi esistono conferme mentre non ne esistono per l'opposto:
- Per quanto riguarda il Tordo sassello i dati di incremento in gennaio sono ristretti a una sola provincia sarda (Carbonia-Iglesias), e anche in questo caso non vi sono conferme di ricatture dirette Sud-Nord che attestino spostamenti prenuziali. Le variazioni di presenza possono quindi essere attribuite a movimenti invernali in direzione contraria a quella della migrazione prenuziale.

CONSIDERATO che nell'Allegato tecnico del 15.07.2025, ISPRA fa riferimento al superamento dell'uso delle munizioni al piombo, la Regione Sardegna fa presente che ad oggi sono in vigore le norme nazionali di modifica della Legge 157/92 che, all'articolo 31, comma 1 bis e 1 ter, ha recepito il Regolamento UE 2021/57 del 25.01.2021 relativo all'utilizzo e al trasporto delle munizioni contenenti piombo nelle cartucce da caccia.

La Regione Sardegna è al corrente della procedura INFR (2023)2187 in atto, riguardante la questione, e attuerà immediatamente eventuali modifiche legislative che lo Stato italiano introdurrà sull'utilizzo e il trasporto delle munizioni in piombo.

Si puntualizza tuttavia che la citazione ISPRA della proposta ECHA è ancora prematura, trattandosi di un processo in corso, con numerosi passaggi da attuare con produttori, portatori d'interesse e autorità degli Stati membri UE.

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni allo Studio di incidenza propedeutico all'adozione del Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna annualità 2025-2026, riferibile, in forza della vigente normativa, solo al territorio ricompreso all'interno dei siti "rete Natura 2000", pubblicato per 30 giorni sul portale SardegnaAmbiente (link: https://portal.sardegnasira.it/-/-calendario-venatorio-della-regione-autonoma-della-sardegna-annualita-2025-2026-proponente-assessorato-della-difesa-dell-ambiente-servizio-tutela-dell), così come stabilito dalla Deliberazione

di Giunta Regionale n.30/54 del 30.09.2022 con la quale sono state recepite le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

VISTA la Determinazione n. 22944/679 del 07.08.2025 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026, a condizione che vengano puntualmente recepite, all'interno dei siti della rete Natura 2000, le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: Moriglione, Pavoncella, Marzaiola e Mestolone;
2. in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
3. in relazione alla specie Allodola il carniere dovrà essere limitato a 5 capi al giorno e 25 a stagione per ciascun cacciatore;
4. nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 2 ottobre 2025 e la chiusura anticipata al 18 gennaio 2026;
5. in relazione alla Quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 2 ottobre e la chiusura al 30 ottobre 2025;
6. la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata al 8 gennaio 2025, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
7. in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
8. in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;

9. successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia
10. considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
11. è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.;
12. attivare interventi finalizzati alla sensibilizzazione dei cacciatori al fine di prevede il superamento dell'utilizzo del piombo nelle munizioni da caccia seguendo le tempistiche e le indicazioni fornite dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Viene raccomandato inoltre, al fine di approfondire le conoscenze su alcuni taxa, di:

a. proseguire le attività di monitoraggio già avviate nelle stagioni precedenti sulle specie di uccelli acquatici e sulla Pernice sarda;

b. effettuare monitoraggi della popolazione di Beccaccia durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale;

c. effettuare monitoraggi della popolazione di Quaglia finalizzati ad approfondire le conoscenze dello status della specie in Sardegna, in relazione all'origine delle popolazioni svernanti nell'Isola e soggette a prelievo e alla fenologia e consistenza dei flussi migratori;

d. effettuare monitoraggi della popolazione di allodola finalizzati ad approfondire le conoscenze sullo status della specie in Sardegna;

e. promuovere uno studio finalizzato all'individuazione dei valichi montani dove transitano gli uccelli migratori alfine di individuare opportune misure di tutela per il passaggio dei migratori

L'ASSESSORE

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art.50 della Legge regionale 23/98 e ss.mm.ii. è ordinatorio;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all'Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;

CONSIDERATO che in merito ai Key concepts 2021 (KC) si possono fare le seguenti considerazioni:

- Dal documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods ofreturn tio their rearing grounds and of reproduction in the Member States" – Volume 1, si evince che i KC, che ISPRA dichiara essere aggiornati al 2021 in realtà si basano su dati tecnico-scientifici (dati che la Commissione definisce comunque fonti aggiuntive) precedenti al 2018 quindi tutt'altro che attuali;
- Sempre nel documento a corredo del KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods ofreturn tio their rearing grounds and of reproduction in the Member States" Volume 1, si specifica che gli Stati membri di maggiori dimensioni hanno avuto la possibilità di indicare decadi diverse per un massimo di tre parti geografiche dei rispettivi territori. L'Italia non si è avvalsa di tale possibilità;
- Nel documento a corredo dei KC "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of periods ofreturn tio their rearing grounds and of reproduction in the Member States" volume 1, si specifica che per la definizione dei KC agli Stati membri è stato chiesto di utilizzare secondo un ordine gerarchico, in primo luogo le pubblicazioni scientifiche e, in secondo luogo, quali fonti di informazione aggiuntive, i dati internazionali sull'inanellamento e i dati della citizen scienze. Agli Sati membri è stato chiesto di fornire almeno un riferimento scientifico per ciascun periodo indicato;
- I dati KC sono basati sulle risultanze della tecnica di inanellamento e non assumono i dati provenienti dall'utilizzo della telemetria satellitare, metodologia questa più moderna che è la sola in grado di monitorare in tempo reale il volo degli uccelli;

- Il documento Key concepts italiano 2021 non costituisce per le Regioni documento attendibile e tantomeno vincolante riferimento tecnico per la stesura dei calendari venatori giacché i dati in esso contenuti "non risultano del tutto pacifici, essendovi discordanze fra dati relativi a singoli Stati in relazione alla collocazione geografica degli stessi" (TAR Toscana, Sez. II, ordinanza n. 595/2023, confermata dal Consiglio di Sato, Sez. III con ordinanza n. 5685/2022; TAR Umbria Sez. I, sentenza n. 8/2023).

CONSIDERATO che nella seduta del 6 giugno 2025 il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato l'apertura generale al 21 settembre, mentre l'ISPRA propone l'apertura in data non antecedente al 1 ottobre 2025 senza suffragare le sue ragioni con pubblicazioni scientifiche e senza alcun riferimento alle Linee guida dello stesso Istituto, asserendo che in settembre diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione e per tutelare il Porciglione in un periodo in cui la dipendenza dei giovani dai genitori può non essere ancora completa, riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio dei cani. Inoltre, in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. Nulla osta invece per la preapertura della caccia a Ghiandaia, Cornacchia grigia, e Gazza. Inoltre, per tutto il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento;

VALUTATO che il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo secondo i Key concepts 2021 la terza decade di agosto incluse le cure parentali;

CONSIDERATO quindi che l'unica specie con periodo riproduttivo che include la seconda decade di settembre è il Porciglione che sarebbe comunque oggetto di caccia solo per una giornata (il giorno 21) in periodo in cui in Sardegna la caccia agli uccelli acquatici è ancora poco praticata a causa delle condizioni climatiche;

CONSIDERATO che per la Quaglia, con l'apertura al 21 settembre, la specie è fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali ad eccezione del solo giorno 21, utilizzabile secondo la decade di sovrapposizione, ammessa da ISPRA quale facoltà delle Regioni Italiane e utilizzata da ISPRA stesso nel parere di quest'anno.

CONSIDERATO che la Regione Sardegna, nella propria legge regionale n. 23/1998, ha previsto una pressione venatoria ridotta a sole due giornate a settimana, con cacciatori autorizzati limitati ai residenti, o a quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione, e che per il Comitato Regionale Faunistico tale condizione rende superabile il parere dell'ISPRA, in particolare nella parte in cui ritiene necessaria l'apertura alla caccia vagante in data non antecedente al 01.10.2025;

L'ASSESSORE

ATTESO che, a parere del Comitato Regionale Faunistico, l'ISPRA, nel proporre la chiusura generale al 19.01.2026 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide e al 10.01.2026 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello), fatta eccezione che per il Colombaccio e per i corvidi, non ha fornito alcuna specifica e puntuale informazione in merito alle specie protette che verrebbero eventualmente disturbate nel periodo 20-30 gennaio, né quali fra queste sarebbero in migrazione pre-nuziale nella terza decade di gennaio;

ATTESO che il Comitato Regionale Faunistico, ritenute le argomentazioni proposte dall'ISPRA assolutamente generiche e non contestualizzate al territorio regionale sardo, ritiene di non doversi adeguare al parere in esame, mantenendo ferma la chiusura della stagione venatoria al 29 gennaio 2026 per gruppi di specie simili, turdidi e acquatici, in armonia con la legge nazionale, la legge regionale e la direttiva 147/2009/CE, e di non dover recepire l'obbligo della caccia nella forma esclusiva di appostamento nel mese di gennaio, in considerazione del fatto che il regime di caccia in Sardegna prevede un disturbo ridotto a sole due giornate per settimana, nonché un numero di cacciatori autorizzati limitato ai residenti o quelli che beneficiano della legge sull'emigrazione;

PRESO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico con riferimento alla Beccaccia ritiene di dover mantenere ferma la chiusura al 29.01.2026, parimenti non adeguandosi alla proposta formulata dall'ISPRA di chiusura della caccia alla Beccaccia al 30.12.2025, con un'eventuale, massima estensione al 10.01.2026 (seppur subordinata alla stesura di un "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" predisposto da ISPRA e pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale) in quanto per la Beccaccia lo stesso documento Key Concepts stabilisce, nel testo di sintesi della Commissione, che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) cominci solamente nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che avuto riguardo alla Quaglia, l'ISPRA ha indicato nel proprio parere la chiusura al 30.10.2025, anche se la migrazione prenunziale della specie avviene successivamente al mese di marzo e la popolazione è considerata, sul breve e lungo periodo, in incremento; e che, con riferimento alle specie Ghiandaia e Cornacchia grigia, per le quali è prevista la pre-apertura al 04.09.2025 e la chiusura la 29.01.2026, lo stesso Istituto evidenzia che l'arco temporale si protrarrebbe oltre i termini consentiti dall'art. 18, c. 2, L. n. 157/1992, così come modificata dalla L. n. 96/2010, suggerendo, nel caso del mantenimento della pre-apertura, una chiusura al 14 gennaio 2026;

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che ISPRA, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/1992 ritiene sconsigliabile prolungare l'attività venatoria oltre il 31 gennaio 2026 e pertanto ha espresso parere sfavorevole al prolungamento della stagione venatoria oltre la terza decade di gennaio;

RITENUTO opportuno richiamare la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2025 del 19.08.2025, che ha previsto, tra le altre cose:

- per quanto non espressamente previsto, si richiamano i periodi di caccia indicati nell'Allegato 1 al presente Decreto;
- l'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2025 e 01.01.2026;
- è consentita la caccia nelle giornate festive infrasettimanali del 1° novembre 2025, 26 dicembre 2025 e del 6 gennaio 2026. È inoltre consentita l'attività venatoria nei giorni 1, 5 e 8 febbraio 2026 per la specie Cornacchia grigia;
- l'apertura della caccia nella giornata del giovedì a partire dal giorno 09.10.2025;
- in ossequio all'art. 31 della L. n. 122/2016, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio (allegato 3 al presente Decreto), immediatamente dopo l'abbattimento, con l'indicazione, per ogni capo, di un "punto" nell'apposita casella, mentre, a fine giornata, nella stessa casella, deve essere annotato, in sovraimpressione, il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'Allegato 4 al presente Decreto;
- a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii., le attuali tabelle perimetrali dei vari Istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti;
- relativamente alla specie Moriglione, visto quanto previsto dal piano nazionale, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 67 capi;
- relativamente alla Lepre sarda e alla Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2023/2024 e 2024/2025, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi;
- il prelievo delle specie Moriglione, Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria

di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2025/2026".

Per le suesposte motivazioni, richiamati anche gli **Allegati 1, 2, 3, 4, 5** e **6**, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente

D E C R E T A

Art. 1) L'attività venatoria in Sardegna, per la stagione 2025/2026, è consentita sulle specie di seguito indicate, secondo le disposizioni contenute nel presente Decreto e negli **Allegati 1, 2, 3, 4, 5** e **6,** che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e, in particolare:

1.1 Tortora: non è consentita la caccia alla specie Tortora selvatica. Il Comitato regionale faunistico, in considerazione dei dati relativi alla flyway centro – orientale, forniti dalla Task Force on the Recovery of Birds Species, che hanno confermato la continuazione del declino della specie, ha accolto la proposta di moratoria venatoria per la stagione 2025/2026 della Commissione europea;

1.2 Pavoncella: non è consentita la caccia alla specie Pavoncella. Il Comitato regionale faunistico ha accolto la proposta di parere sfavorevole del CTFVN (Comitato Tecnico Faunistico Nazionale) e dell'ISPRA, che chiedono la sospensione del prelievo per l'annata venatoria 2025/2026, in considerazione del fatto che il Piano di gestione per la specie non è stato ancora approvato.

1.3 Cornacchia grigia: fatte salve le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre 2025 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 21.09.2025, con chiusura, per la stessa specie, al 08.02.2026, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2. Nel mese di febbraio alla posta con l'uso del cane da riporto da condurre con guinzaglio fino all'appostamento. E ciò: a) sia in coerenza con la normativa nazionale e regionale; b) sia in funzione del mantenimento dell'equilibrio biologico generale, tenuto conto dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti, che la specie in esame causa; c) sia per consentire la raccolta di campioni per la sorveglianza attiva e il controllo della West Nile Desease; d) sia, infine, conformemente alla posizione dell'ISPRA che, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.4 Ghiandaia: fatte salve le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre 2025 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 21.09.2025, con chiusura, per la stessa specie, al 29

gennaio 2026, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.5 Gazza: fatte salve le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre 2025 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 21.09.2025, con chiusura, per la stessa specie, al 29 gennaio 2026, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;

1.6 Colombaccio: dal 21.09.2025 al 29.01.2026, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera. Ciò anche perché, come indicato da ISPRA:

- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre venga esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Del resto, la specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre, senza che ciò abbia pregiudicato la situazione demografica della stessa, la quale fa registrare un incremento o comunque una stabilità delle presenze.

1.7 Colombaccio, Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia: con riferimento alla mancata previsione del prelievo nella forma esclusiva dell'appostamento nei mesi di settembre e gennaio, ferme restando per le

tre specie le indicazioni di cui ai punti precedenti, anche per questa fattispecie, come appunto precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e non sussistano rischi per le popolazioni di fauna selvatica per il periodo 21 settembre al 1° ottobre e dal 1° gennaio al 29 gennaio.

1.8 Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Frullino, Porciglione, Folaga: apertura della caccia il giorno 21.09.2025 e chiusura al 29.01.2026, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al riguardo, giova precisare che il Comitato Regionale Faunistico ha ritenuto di non dover adeguare il Calendario Venatorio alle valutazioni formulate dall'ISPRA - il quale consiglia un'apertura al 01.10.2025, rappresentando che in settembre diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione e che la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre al fine di limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili – per le seguenti ragioni:

- anzitutto, le specie riproducentesi in Regione Sardegna (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) al 21 settembre risultano tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE 2021;
- diversi studi dimostrano che negli anatidi, la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O., 2007. Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. Behavioural processes, 76(3), 206-214.; Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., Robin, J.P., 2010. Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for

Offspring Survival. Wildlife Biology in Practice, 6(2), 96-107), con la conseguenza che oggi, il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica, consentendo, quindi, l'apertura della caccia in un periodo anteriore a quanto oggi previsto dagli stessi;

- il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo, secondo i K.C. 2021, la terza decade di agosto, incluso il periodo delle cure parentali;
- tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, come risulta indiscutibilmente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Sardegna, solo gli individui a completo sviluppo sono in grado di intraprendere il volo migratorio;
- fatta eccezione che per il Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts*, prevede la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal 1° settembre, avuto riguardo a tutte le specie acquatiche;
- l'ISPRA non argomenta su quali specie, cacciabili e protette, in particolare, si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 21.09.2025 al 01.10.2025, né si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza nel periodo 21.09.2025/01.10.2025 e quello successivo al 01.10.2025; né, tantomeno, l'ISPRA ha fornito alcun dato specificamente riguardante la Regione Sardegna, neppure con riferimento ai suoi organi di vigilanza venatoria, numericamente superiori a quelli di altre regioni, sussistendo nel territorio regionale sia il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che le compagnie Barracellari;
- la L. n. 157/1992 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate;
- è importante ribadire che la Regione Sardegna dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica, oltre a quelle rientranti in ZPS, assoggettate alle misure di salvaguardia.

A fronte delle considerazioni suelencate, l'apertura della caccia a decorrere dal 21.09.2025 è assolutamente compatibile, coerente e conforme alla legislazione nazionale, regionale ed europea.

DATA DI CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA: VALUTAZIONI GENERALI

Il parere ISPRA riporta alcune considerazioni non condivisibili e in parte contraddittorie. Sia per quanto riguarda gli uccelli acquatici, sia i turdidi e la beccaccia, ISPRA afferma che il prolungamento o l'anticipo delle stagioni caccia in difformità dalla decade individuata dal documento KC 2021 sarebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Tale interpretazione non è fondata. In primo luogo, come già ricordato in premessa, il documento KC non ha un valore legale, inoltre è lo stesso ISPRA a non rispettare la decade individuata dai KC per almeno due specie: colombaccio e germano reale. Infatti, per il Colombaccio ISPRA ammette la caccia in settembre quando il periodo riproduttivo finisce secondo KC alla fine di ottobre, mentre per il

Germano reale propone la chiusura al 19 gennaio quando la decade d'inizio migrazione prenuziale da KC vigente è la prima di gennaio. Per questi discostamenti ISPRA adduce ragioni tecniche e non legali, ammettendo quindi che il documento KC non costituisce un riferimento fisso e invalicabile, dimostrando un'autonoma valutazione sulle date di chiusura della caccia e della relazione di queste col documento KC. ISPRA fonda tali valutazioni sui paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia, che viene però utilizzata in modo selettivo e non rigoroso. ISPRA non considera i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che consentono alle regioni degli Stati membri UE di discostarsi dal dato KC nazionale con studi e dati a supporto, ma consente la caccia al Colombaccio e al Germano reale "sforando" di varie decadi rispetto al dato KC. Appare evidente che il riferimento ISPRA al contrasto con la direttiva e la legge nazionale non può essere condiviso.

DEFINIZIONE DELLE DATE DI CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA: ANALISI PER SPECIE

Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Mestolone, Fischione, Codone, Moriglione, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino.

In particolare:

a) per le specie **Marzaiola, Moriglione, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino e Porciglione,** il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento Key Concepts, successivamente al 31 gennaio e, quindi, non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, nel rispetto dei principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;

b) per la specie **Alzavola**, lavori scientifici, realizzati con la tecnologia della telemetria satellitare, dimostrano che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e, in particolare, nel periodo ricompreso tra metà febbraio e marzo (cfr, in termini, Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L., 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602); Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., SorrentI M., FalchI V., Luschi P., Giunchi D.,2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology. https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z; Cerritelli, G., Vanni, L., Baldaccini, N.E., Lenzoni, A., Sorrenti, M. and Giunchi, D. (2023), Trailing the heat: Eurasian teal Anas crecca schedule their spring migration basing on the increase in soil temperatures along the route. J Avian Biol e03122. https://doi.org/10.1111/jav.0312). La scelta regionale è quindi coerente anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina

della Caccia UE, i quali prevedono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai Key Concepts nazionali. Peraltro, l'analisi delle ricatture di Alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra et al., 2018) e a questi risultati recenti, si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal (raccomandato dalla Commissione quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts), le quali dimostrano che i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre le presenze nell'area geografica che include la Sardegna restano costanti in tutto il mese di gennaio e una diminuzione evidente dovuta alla partenza per la migrazione prenuziale avviene solamente nel mese di marzo; tali risultati sono congruenti con quanto emerso da alcuni studi compiuti in Francia accertanti l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio. Inoltre, le ricatture in Sardegna di alzavole inanellate all'estero, risalenti agli anni 1950-1970 e utilizzate da ISPRA-MITE per i nuovi KC sono avvenute in direzione Nord ovest-Sud est, quindi in direzione contraria a quella della migrazione prenuziale (Serra & Marcon, 2018). Per questo motivo non possono essere considerate spostamenti migratori ma movimenti erratici invernali dovuti a variazioni climatiche. La recentissima pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia),* che ha analizzato 5372 ricatture di alzavole presente nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano nell'Europa meridionale in febbraio e non in gennaio (Kharitonov, 2024);

c) Per la specie **Codone** l'analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo. L'Italia è un paese UE dell'Europa occidentale, quindi la Commissione smentisce i dati ISPRA e conclude, in base all'analisi comparata di tutti i dati, che la migrazione ha inizio in febbraio e non in gennaio. Anche per il codone, la pubblicazione recentissima pubblicazione Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia), che ha analizzato 7370 ricatture di codoni presenti nel Centro di Inanellamento Russo, afferma che i primi movimenti migratori prenuziali della specie si verificano in febbraio e non in gennaio ((Kharitonov, 2024).Sempre per questa specie il sito internazionale *Eurobird Portal*, dimostra che nel quadrante geografico che include la Sardegna la diminuzione dell'occupazione delle celle avviene nel mese di marzo e non in gennaio, in armonia con quanto stabilito dalla Commissione Europea

https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/ANAACU/py2000/ANAACU/py2000/;

d) Per la specie **Folaga**, che ha KC nella terza decade di gennaio, sono presenti risultati recentissimi di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM che dimostrano che i movimenti migratori prenuziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024). Per questa specie la chiusura al 30 gennaio 2025 è quindi legittimata sia dall'utilizzo di dati scientifici per discostarsi dal dato KC nazionale (utilizzo dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE), sia dall'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nonché legittimata da ISPRA quale facoltà delle regioni e utilizzata dallo stesso ente da due anni per le specie alzavola e tordo bottaccio. Si fa presente che la folaga è specie giudicata in favorevole stato di conservazione secondo IUCN;

e) Per la specie **Canapiglia** il recentissimo *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* stabilisce che la migrazione prenuziale in Europa meridionale ha inizio in marzo, mentre in altri territori in febbraio. Nessun dato sostiene l'inizio della migrazione in gennaio (Kharitonov, 2024). Secondo questa recentissima fonte la specie è quindi fuori dalla migrazione prenuziale alla data del 31 gennaio. La specie è inoltre cacciabile attraverso l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, utilizzata anche da ISPRA per Alzavola e Tordo bottaccio;

f) Inoltre, dall'analisi della letteratura internazionale e nazionale per la **Canapiglia** e la **Folaga**, i dati delle proposte di modifica dei Key Concepts di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in febbraio, con la conseguenza che appare corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

g) Per la **Gallinella d'acqua**, che ha KC nella terza decade di gennaio, la caccia fino al 30 gennaio 2025 è legittima attraverso l'utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e utilizzata anche da ISPRA da due anni nei pareri per il Tordo bottaccio e l'Alzavola. Si puntualizza che per questa specie la modifica del dato KC nazionale è avvenuta senza alcuna concertazione né comunicazione preventiva alle Regioni Italiane, disattendendo le raccomandazioni della Commissione Europea.

h) In merito all'applicazione della decade di sovrapposizione, si fa presente che ISPRA appare ignorare che l'applicazione della decade di sovrapposizione è legittimata senza alcun problema, né studio a supporto sia dalla Commissione Europea, sia dal Ministero dell'Ambiente in vari documenti, sia dal CTFVN. Infatti, nelle procedure EU PILOT (peraltro mai sfociate in infrazioni) la Commissione non ha mai rilevato alcun elemento negativo per le specie cacciate con stagioni che includono la decade di sovrapposizione, così come il Ministero dell'Ambiente ha sempre preso posizioni (es. esercizio del potere sostitutivo) che legittimavano la decade di sovrapposizione. Infatti, tale decade rappresenta un punto di equilibrio che compensa la variabilità inter-annuale che può verificarsi a causa di vari

fattori nell'avvio della migrazione prenuziale, non essendo ovviamente possibile stabilire questa data ogni anno;

i) Per la specie **Germano reale** la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevede vari paragrafi dedicati (2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34) in cui stabilisce che, vista l'abbondanza della specie e la presenza di popolazioni stanziali con periodo riproduttivo particolarmente esteso, sia preferibile adeguare la data di chiusura della caccia del Germano reale a quella delle altre specie, meno abbondanti di questo, anche al fine di distribuire la pressione venatoria in modo più equilibrato. Anche per questa specie, la pubblicazione *Migration Atlas Of European Species Of Palearctic Anatidae With The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia)* stabilisce che la migrazione abbia inizio in marzo e che in gennaio e febbraio la specie si trova ancora sui luoghi di svernamento (Kharitonov, 2024).

Peraltro, giova precisare che i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014), nonché un aggiornamento dello studio al 2018, riferibile ad analisi svolte dal 2009 al 2018, dimostrano come i numeri delle specie **Germano reale**, **Alzavola**, **Fischione**, **Moriglione, Mestolone, Codone**, **Canapiglia**, **Folaga** e **Beccaccino** siano tutti stabili o in aumento, nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010 e 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato dalle rilevazioni fattuali e, peraltro, la paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è sufficientemente risolta dalla forte presenza in Sardegna di aree protette umide, forestali e di macchia mediterranea istituite dalla Regione Sardegna, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Di contro, le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della Regione Sardegna, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Sardegna, né, infine, tengono conto del fatto che nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. n. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto

Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo rilevare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione e che il livello di protezione degli uccelli acquatici in Sardegna viene garantito anche dal fatto che tutte le zone Ramsar, e gran parte delle zone umide sarde, ricadono in Oasi permanenti di protezione faunistica, nelle quali l'attività venatoria è vietata, mentre il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili (sollevato dall'ISPRA), non corrisponde ad alcuna previsione di divieto di caccia alle specie simili, disciplinata da Direttive Comunitarie o da Norme Nazionali o Regionali.

1.9 Allodola: apertura della caccia dal 09.10.2025 e chiusura al 28.12.2025 recependo le indicazioni del Piano di gestione nazionale dell'Allodola, come già fatto nella proposta di calendario venatorio deliberato nella seduta del 06.06.2025, con un carniere di 5 capi al giorno per cacciatore e 25 stagionali, come proposto da ISPRA.

1.10 Beccaccia: apertura della caccia dal 09.10.2025 al 29.01.2026, a differenza di quanto ipotizzato dall'ISPRA, vale a dire la chiusura al 31.12.2025, per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe, nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- la ricerca con telemetria satellitare, aggiornata al 2024, ha confermato che non si verificano partenze per la migrazione in gennaio e che i primi spostamenti hanno avuto luogo nella terza decade di febbraio: in particolare, sono state monitorate, dal 2021 al 2024, con certezza, 41 partenze per la migrazione prenuziale, le quali confermano quanto descritto dalla Commissione Europea, vale a dire

che la migrazione prenuziale della specie in esame nei paesi mediterranei e in Europa occidentale, ha inizio in febbraio, come anche confermato dalla pubblicazione di Tuti et al., riferita a tutto il territorio italiano, inclusa, quindi, la Sardegna;

- I risultati della telemetria satellitare nel territorio della Regione Sardegna sono coerenti con quelli ottenuti nel resto d'Italia, con la prima partenza avvenuta il 21 febbraio e l'ultima il 29 marzo e nessun movimento in gennaio (McKinlay & Rubolini, 2023, McKinlay & Rubolini, 2024);
- avuto riguardo alla situazione demografica della beccaccia, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa, e a livello globale, con attribuzione della categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), mentre la stessa è giudicata stabile in Italia, come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti et al., 2023), con la conseguenza che l'attività venatoria svolta fino ad oggi, in Italia ed Europa, è pacificamente compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento, si rimanda a quanto descritto ai punti precedenti sulla classificazione della specie, puntualizzando, inoltre, che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Regione Sardegna sono tutt'altro che "particolarmente freddi", ma si assiste, semmai, a stagioni invernali particolarmente miti;
- un recente lavoro, realizzato mediante la raccolta dei dati cinegetici in Sardegna, dalla Commissione Scientifica FIBec e FANBPO "Tuti M., 2022. Monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'uso del cane da ferma in Sardegna Biennio 2020-21 e 2021-22", ha dimostrato, per quanto riguarda l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) stagionale che la Sardegna registra valori molto alti rispetto alla media italiana, confermandosi una regione particolarmente favorita dalla presenza dello scolopacide, oltre al fatto che i dati evidenziano come nelle ultime due stagioni venatorie l'indice ICA nell'ultima decade di gennaio, sia ancora buono;
- il nuovo documento KC 2021 stabilisce nel testo di sintesi trans-nazionale della Commissione che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, mentre il dato *Key Concepts* italiano, oggi vigente, prevede l'inizio della migrazione prenuziale, solo per l'Italia, nella seconda decade di gennaio, oltre il 30 gennaio per tutti gli altri paesi europei (escluso Cipro), ciò nonostante tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo collochino l'inizio della migrazione della specie nella terza decade di febbraio o in marzo;

- un recente lavoro scientifico indica nella seconda decade di febbraio la migrazione prenunziale (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P. Mazzarone V., Sargentini C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based Management of a migratory game species. Diversity 2023,15,598), così come altri studi, riferibili anche alla Regione Sardegna, individuano nella terza decade di febbraio-primi di marzo l'inizio della migrazione prenuziale Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, https://doi.org/10.1093/cz/zoz038; Università di Milano – Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax. Rapporti 2020, 2021, 2022; McKinlay S.E., Rubolini D., 2024. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento maggio 2024. Università degli studi di Milano); McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M. Rubolini D., 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. XXI Convegno italiano di ornitologia 2023, Poster;
- l'analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate nel periodo autunno-inizio inverno, ricatturate in Italia nel mese di febbraio, sono ancora nella stessa località d'inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio, ma dopo la prima decade di febbraio;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l'utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia: in altre parole, è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione prenuziale, sovrapposizione che ISPRA ritiene applicabile con riferimento alla caccia sull'Alzavola e il Tordo bottaccio, condividendone, quindi, il principio, e legittimandone l'utilizzo da parte delle Regioni Italiane (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);
- viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione, con la conseguenza che il limite di prelievo stagionale suindicato determinerà per una buona parte dei cacciatori un termine anticipato dell'attività di prelievo della specie prima della data di chiusura prevista;
- nel territorio della Regione Sardegna, difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dall'ISPRA, che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
  - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
  - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;

- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

- infine, la caccia alla Beccaccia viene praticata da un ridotto numero di cacciatori i quali, in linea generale, prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

1.11 **Quaglia e Merlo**: apertura della caccia dal 21.09.2025 al 28.12.2025, con l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale per la Quaglia di 5 e 25 capi, come deliberato dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto non condivisibile la proposta ISPRA, in quanto la data del 28.12.2025 risulta assolutamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42), nonché per le seguenti ragioni:

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- il documento Key Concepts ufficialmente adottato dall'Unione Europea, stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre quindi con l'apertura il 21 settembre la specie quaglia è totalmente al di fuori del periodo riproduttivo, di conseguenza in piena armonia con i principi della direttiva UE e delle leggi nazionali e regionali;

- la specie è classificata come a "Minima preoccupazione" (LC) nella IUCN RedList, a livello globale e NT (quasi minacciata) a livello europeo. Il BirdLife international indica la Quaglia come a "Minima preoccupazione" (http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-quail-coturnix-coturnix). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sardegna risulta favorevole e, inoltre, la popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018, secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023): conseguentemente, negli anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre, con protrazione fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.
- infine, giova segnalare che la popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Sardegna nella migrazione, è stata, inoltre, valutata come "stabile" (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez-Teijeiro, J.D.,2012. *Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe*. Animal Biodiversity and Conservation). Conseguentemente, tenuto conto che in Sardegna, alla data del 22 settembre 2024, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il parere dell'ISPRA circa la posticipazione della data di apertura alla Quaglia al 01.10.2025: infatti la data del 21.09.2025, senza la pur possibile preapertura, appare in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea che nel "Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la Legge 157/92 e la L.R. n.23/98;
- ISPRA non ha fornito dati tecnici a supporto delle proprie valutazioni, fatta eccezione che per la valutazione non ufficiale SPEC, oggi comunque superata risalendo al 2017, mentre le classificazioni IUCN sono aggiornate al 2021, e nessun riferimento specifico alla Regione Sardegna per la quale i dati dei carnieri sono invece favorevoli.

1.12 Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: apertura della caccia dal 9.10.2025 al 29.01.2026, come stabilito dal Comitato Regionale Faunistico, il quale ha ritenuto che tale periodo sia coerente con la vigente normativa nazionale, regionale, nonché con quanto indicato nel documento Key Concepts, e, anzitutto, perché nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per

cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione.

L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che le Regioni possono applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e la Regione Sardegna ritiene altresì inopportuna una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*, anche perché la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafi 2.7.3 e 2.7.10) testualmente prevede che *se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate… .*

Non c'è dubbio, dunque, che la Regione Sardegna abbia dimostrato, indiscutibilmente, che le tre specie di turdidi Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio abbiano tempi di migrazione sul territorio regionale in esame diversi rispetto al dato KC nazionale e che:

- con nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts";
- con note n. 6904 del 04.04.2017, n. 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018 aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts" il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo, precisando che "l'ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di

una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio".

Più precisamente, con riferimento:

a) alla **Cesena**:

- sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare, i quali hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo, e mai in gennaio, (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della Cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf; Università di Milano-Federcaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file);
- il sito internazionale Eurobirdportal.org, (raccomandato dalla Commissione Europea), dimostra che nei quadranti che includono la Sardegna e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
- l'aggiornamento dei Key Concepts indica per tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel mese di febbraio;
- tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori", convergono ad indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della Cesena. Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal Key Concepts nazionale.

b) al **Tordo bottaccio**, tutti i lavori scientifici indicati di seguito dimostrano che la migrazione della specie comincia a partire per la migrazione prenuziale nel mese di febbraio:

- Dati recentissimi dell'Università di Milano, presentati al XXI Congresso Nazionale di Ornitologia tenutosi a Varese dal 5 al 9 settembre 2023, ottenuti con la tecnologia satellitare sul tordo bottaccio in Sardegna, Marche e Puglia, hanno dimostrato l'inizio della migrazione prenuziale in marzo e non in gennaio (McKinlay *et al*., 2023, Tarricone *et al*. 2023);

- Lo stesso tipo di ricerca proseguita dal dicembre 2023 all'estate 2024 in Sardegna e nelle Marche ha confermato l'assenza di migrazione prenuziale in gennaio e l'inizio dei primi spostamenti migratori alla fine di febbraio. (McKinlay & Rubolini, 2024);
- In particolare, i soggetti marcati nel dicembre 2023 in Sardegna, hanno dato tutti conferma di permanenza sul territorio regionale fino all'ultima decade di febbraio, per poi iniziare la migrazione prenuziale in direzione Nord-Est, raggiungendo aree riproduttive comprese fra l'Ungheria e la Russia, in armonia con i dati ottenuti nelle due stagioni precedenti in Sardegna;
- Questo dato, oggi arrivato al terzo anno, smentisce anche l'ipotesi ISPRA secondo la quale si verificherebbe un inizia di migrazione prenuziale in gennaio verso la Liguria;
- Un altro lavoro recentissimo, che ha analizzato gli inanellamenti e le ricatture di tordi bottacci inanellati o ricatturati in Africa settentrionale, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio (Scebba *et al*., 2023). Questo dato è fondamentale perché riconferma che anche i tordi svernanti in Africa non iniziano la migrazione in gennaio, ma dalla seconda metà di febbraio in poi;
- Un altro studio compiuto in Liguria con la tecnologia della bioacustica, anche questo arrivato al terzo anno, ha dimostrato l'assenza di movimenti migratori in gennaio, vista la mancanza di segnali di presenza nelle fasce orarie notturne (Sartirana et a., 2022, Sartirana *et al*., 2023, Sartirana *et al*., 2024). Si tratta di un ulteriore risultato coerente con quanto ottenuto con le metodiche sopra descritte e che è in armonia con i dati KC degli altri Stati UE, confermando che il dato italiano è troppo anticipato e ha probabilmente confuso i movimenti invernali con la migrazione vera e propria, come ipotizzato nel documento KC 2021 dalla Commissione europea;
- la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il *Wogelwarte* di Andreotti *et al*., 1999, che espone l'andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Sardegna) di soggetti inanellati all'estero. La pubblicazione dimostra che l'incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione prenuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni "Andreotti, Serra, Spina, 2004" e "I Tordi in Italia (2010)" non è contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia;
- I risultati ottenuti sono inoltre coerenti con la letteratura scientifica recente che assegna in varie regioni italiane l'inizio della migrazione in febbraio e non in gennaio come in Puglia (Scebba et

al.,2015, UDI XL 2015, 5-15), e in Lazio (Scebba *et al*., 2014, De Vita & Biondi, 2014), in Campania (Scebba & Oliveri del Castillo, 2017), in Calabria (Muscianese et. al., 2018) e in Umbria (Tramontana *et al*., 2017);

- A questi dati si aggiungono quelli del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Sardegna, una diminuzione evidente dell'occupazione delle celle a partire dall'inizio di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell'Africa settentrionale;
- Il parere del CTFVN ha ammesso la chiusura della caccia al 29 gennaio con la raccomandazione dell'applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida UE, e la Regione Sardegna ha adempiuto a questa richiesta, con l'utilizzo dei dati scientifici a supporto sopra descritti;
- Come dimostrato dal complesso di pubblicazioni e studi recentissimi citati, alla data del 31 gennaio in Sardegna, e in Italia meridionale e centrale, non è quindi ancora iniziata la migrazione prenuziale della specie, per questo la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, nonché della legge nazionale 157/92;
- Si puntualizza inoltre che questi risultati sono in armonia con quanto stabilito nel nuovo documento Key Concepts 2021, dai paesi europei di latitudine simile all'Italia, quali, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, , inclusa la Corsica in cui la migrazione è stabilito che cominci nella seconda decade di febbraio; inoltre, la Commissione Europea, nel testo di sintesi trans-nazionale sulla specie inserito nel documento KC 2021, evidenzia che le differenze presenti tra i dati italiani e quelli degli altri Paesi UE del Mediterraneo possono essere dovute a confusione fra movimenti invernali non migratori e migrazione vera e propria;
- la specie è considerata stabile in Italia sul lungo periodo ed in incremento nel breve secondo i dati raccolti nel "Article 12 web tool on population status and trends of birds under Article 12 of the Birds Directive" (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=IT).

c) al **Tordo sassello**:

- la pubblicazione di Andreotti (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001. Redwing Turdus iliacus migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20: 4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257), stabilisce che l'abbandono degli areali di svernamento in Italia ed Europa avviene dalla metà di febbraio, con picco in marzo;

- il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, l'areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Sardegna, la diminuzione delle

presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi, mentre l'aumento delle presenze nei siti riproduttivi comincia nella terza decade di marzo;

- la Commissione evidenzia la mancanza di coerenza negli Stati UE del Mediterraneo, e attribuisce le stesse motivazioni indicate per il Tordo bottaccio e parimenti i KC aggiornati, presentati dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Sardegna sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea;

1.13 Moriglione: apertura della caccia dal 21.09.2025 e chiusura al 29.01.2026, con limiti di prelievo pari a 3 capi stagionali per cacciatore e con un carniere massimo complessivo di 67 capi, con l'obbligo per i cacciatori che intendono cacciare tale specie di dotarsi di un'applicazione informatica per la registrazione digitale on line in tempo reale dei capi abbattuti, rendendo in tal modo possibile l'eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili: decisioni che appaiono conformi sia al Piano di Gestione Nazionale; sia alle più recenti fonti scientifiche d'informazione sulla specie, i quali dimostrano come l'andamento della popolazione riproduttiva, a livello nazionale, sul breve periodo, appaia in incremento, così come pure la distribuzione riproduttiva. In particolare, si rileva che:

- In merito al parere ISPRA che ha suggerito 37 capi come limite regionale, si fa presente che la stagione 2020-21 non va conteggiata, come descritto dal Piano, poiché vi è stato un ricorso al TAR e la specie fu esclusa da quelle cacciabili pochi giorni dopo l'inizio della stagione di venatoria. Le stagioni su cui calcolare il 75% della media dei prelievi sono quindi il 2014/15, 2015/16 e 2019/20. Il risultato è quindi di 67 capi;
- la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2018, dimostrano che la specie è in "aumento forte", così come i dati ufficiali del Rapporto Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatti da ISPRA e inviati dal MASE alla Commissione europea dimostrano che sia la popolazione svernante, sia quella nidificante sono in aumento in Italia https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+ferina&reported_name=;
- in armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell'aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo

(http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

1.14 Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico: la caccia sarà consentita nelle giornate del 21.09.2025, 28.09.2025 e 05.10.2025, con carniere giornaliero di 1 capo e stagionale di 3 capi per la Pernice sarda e di 1 capo giornaliero e 3 capi stagionali per la Lepre sarda, per ciascun cacciatore ed è inoltre fissato un carniere massimo complessivo per la stagione 2025-2026 pari a 500 capi di Lepre sarda e 2854 capi di Pernice sarda, assolutamente identici a quelli autorizzati da ISPRA per la stagione venatoria 2022-2023, ottenuti a partire dai risultati dei censimenti condotti su tutto il territorio regionale alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. Mentre, avuto riguardo al coniglio, questo sarà prelevabile solo nelle Zone di caccia autogestita che hanno avuto piani di prelievo positivo per la specie.

1.15 Con riferimento ai soli lagomorfi (Coniglio e Lepre), attese le esigenze di carattere sanitario, al fine di consentire il monitoraggio sulla diffusione del virus della Malattia Emorragica Virale (MEV) sul Coniglio e sulla Lepre in Sardegna, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che vengano obbligatoriamente conferiti sia i visceri (fegato, milza, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di conigli e di lepri sia i capi trovati morti. Tali campioni dovranno essere conferiti, a temperature di refrigerazione di 4°, al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, fornendo i dati relativi a: data, specie, sito di cattura, sesso, recapito telefonico. Sarà cura dei Servizi Veterinari inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna accompagnati da apposita scheda. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

1.16 Cinghiale: apertura della caccia, anche con il sistema della battuta, dal 12.10.2025 al 29.01.2026, come già deliberato dal Comitato Regionale Faunistico anche per la precedente stagione venatoria, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali, con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Attese le esigenze di carattere sanitario, in relazione alla sorveglianza sanitaria passiva per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASSL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire al monitoraggio costante.

1.17 Volpe: apertura della caccia dal 21.09.2025 al 29.01.2026, in forma vagante da parte del singolo cacciatore e, solo nelle zone Autogestite, in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita e dal 01.11.2025, in squadre organizzate, col sistema della battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio. Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante, e non più di 15 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

Art. 2) I titolari di porto d'arma per uso caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare, in ogni momento, di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna, rilasciata nei modi previsti dall'art. 46, L. R. n. 23/1998 e del foglio venatorio adottato con DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii.

Art. 3) L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con l'uso del fucile, secondo quanto previsto dall'art. 41 della L.R. n. 23/1998.

Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe, anche con il sistema della battuta.

Art. 4) I cacciatori non residenti in Sardegna, che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito, devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

Art. 5) Per l'annata venatoria 2025/2026 è consentito l'esercizio della caccia, esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**Allegato 1** (facente parte integrante del presente Decreto), e secondo l'orario di seguito riportato:

nei giorni 4 e 7 settembre	dalle ore 6.00	alle ore 20.45	(orario legale)
dal 21 al 30 settembre	dalle ore 6.15	alle ore 20.15	(" ")
dal 1° al 15 ottobre	dalle ore 6.30	alle ore 19.45	(" ")
dal 16 al 25 ottobre	dalle ore 6.45	alle ore 19.30	(" ")
dal 26 ottobre al 15 novembre	dalle ore 6.00	alle ore 18.15	(orario solare)
dal 16 al 30 novembre	dalle ore 6.15	alle ore 18.00	(" ")
dal 1° al 15 dicembre	dalle ore 6.30	alle ore 18.00	(" ")
dal 16 al 31 dicembre	dalle ore 6.45	alle ore 18.00	(" ")
dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45	alle ore 18.15	(" ")
dal 16 al 29 gennaio	dalle ore 6.30	alle ore 18.30	(" ")
nei giorni 1, 5 e 8 febbraio	dalle ore 6.30	alle ore 18.45	(" ")

Art. 6) L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25.12.2024 e 01.01.2025.

È consentita la caccia nelle giornate festive infrasettimanali del 1° novembre 2025, 26 dicembre 2025 e del 6 gennaio 2026. È inoltre consentita l'attività venatoria nei giorni 1, 5 e 8 febbraio 2026 per le specie Cornacchia grigia.

Art. 7) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**Allegato 2** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto) alle voci carniere giornaliero e stagionale. Il carniere stagionale, ove non diversamente indicato, si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e numero di giornate di caccia previste.

Art. 8) Nelle zone autogestite di caccia, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 21.09.2025, 28.09.2025 e 05.10.2025 purché le stesse autogestite abbiano effettuato i censimenti (**Allegato 5**) e siano dotate di piani di prelievo con risultanze positive. Per entrambe le specie, il carniere sia giornaliero che stagionale è identico a quello della zona libera di cui all'articolo 1, punto 14 che precede, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita.

Esclusivamente nelle autogestite, con Piano di prelievo positivo per la specie, nelle giornate del 21.09.2025, 28.09.2025 e 05.10.2025 è consentito il prelievo di 2 Conigli selvatici a giornata per cacciatore, con limite stagionale di 6 Conigli selvatici per cacciatore.

È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco riportato nell'**Allegato 5** che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, L.R. n. 23/1998, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel resto del territorio regionale.

Art. 9) La caccia alla posta, senza l'uso del cane, è disciplinata come di seguito descritto.
Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involo dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).
Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o

dell'eventuale caricatore e la raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori e la distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di: a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; b) zone temporanee di ripopolamento e cattura; c) aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o, in alternativa, materiale sintetico. Non possono, invece, essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Art. 10) Per la stagione venatoria 2025/2026, e per quelle successive, viene adottato il foglio venatorio di cui al DADA n. 18/14.06.2013 e ss.mm.ii., così come integrato e secondo le modalità disciplinate dal presente Decreto e, nello specifico, dall'**Allegato 3** (facente parte integrante e sostanziale del presente Decreto).

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/1998, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'**Allegato 3,** con validità per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre **1° marzo di ogni anno** (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio del suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il **1° marzo di ogni anno** il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/1998 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra, si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/1998, la vigilanza sull'applicazione ed osservanza della suddetta legge è affidata oltreché al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "… alle guardie comunali, urbane e campestri …". Sarà, pertanto, cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il **31/12/2025**, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la precedente stagione venatoria.

Le Amministrazioni Comunali dovranno registrare sul database:

- i dati dei nuovi cacciatori;
- eventuali modifiche (rinnovi di porto d'arma e autorizzazioni regionale) dei cacciatori già in anagrafe;
- i dati relativi agli abbattimenti effettuati da ogni cacciatore nell'ambito di ogni singola giornata di caccia.

Nelle more di attivazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA II), le Amministrazioni Comunali dovranno trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il **20 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il **31 marzo di ogni anno**, copia del database aggiornato contenente i dati dei cacciatori di tutti i Comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare sul foglio relativo al giorno di caccia, mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi, le seguenti informazioni:

- sigla della Provincia / Province in cui va a caccia;
- autogestita o AATV in cui va a caccia;
- eventuale ATC per la caccia fuori Regione;
- giorno e mese.

Ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12 della legge 157/1992 (modificato dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016, articolo 31) la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento: ogni capo deve essere segnato con un "punto" nell'apposita casella e, a fine giornata, nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti, come da esempio riportato nell'**Allegato 4** (facente parte integrante del presente Decreto).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Art. 11) È vietata l'esportazione della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), del Cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) e della Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori dal territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio a quando disposto dal precedente art. 7 e dall'**Allegato 2**.

Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del Cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12) È sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'**Allegato 1**;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposta autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (19 e 20 settembre 2025);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a cento metri.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 e del Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 è inoltre vietato:

- all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1% in peso;
- portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività;
- l'attività venatoria nei giorni 4 e 7 settembre 2025;
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (19 e 20 settembre 2025). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a

procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Sempre rispetto al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia e Frullino.

Art 13) Con riferimento a quanto disposto dalla Determinazione n. 22944/679 del 08.08.2024 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), **esclusivamente per le aree della Rete Natura 2000**, si recepiscono le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere sospesa l'attività venatoria sulle seguenti specie: Moriglione, Pavoncella, Marzaiola e Mestolone;
- in relazione alla Pernice sarda l'attività venatoria potrà essere consentita esclusivamente all'interno delle autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive;
- in relazione alla specie Allodola il carniere dovrà essere limitato a 5 capi al giorno e 25 a stagione per ciascun cacciatore;
- nelle zone umide, per le specie acquatiche Germano reale, Alzavola, Codone, Canapiglia, Fischione, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione e Folaga, l'inizio dell'attività venatoria dovrà essere posticipata al 2 ottobre 2025 e la chiusura anticipata al 18 gennaio 2026;
- in relazione alla Quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrà essere posticipato al 2 ottobre e la chiusura al 30 ottobre 2025;
- la chiusura dell'attività venatoria dei turdidi (Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena) dovrà essere anticipata al 8 gennaio 2025, al fine di tutelare le specie nel periodo della migrazione prenuziale, secondo le indicazioni derivanti dai Key concepts;
- in ossequio a quanto previsto dal D.M. 17/10/2007 n. 184, nelle ZPS è fatto divieto di preapertura dell'attività venatoria;
- in ossequio a quanto disposto con il DADA n. 13 del 01/02/2012, nel mese di febbraio è vietata la caccia nelle ZPS ITB023037 "Costa ed entroterra di Bosa, Suni e Montresta" e ITB013044 "Capo Caccia", che rappresentano l'unica area nidificante dell'avvoltoio grifone in Italia;
- successivamente al 20 gennaio, gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;

- considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del falco pellegrino e del grifone, specie nidificanti su pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involo dei giovani di grifone, gli appostamenti per la caccia, nei medesimi periodi, dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra); è vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.;
- attivare interventi finalizzati alla sensibilizzazione dei cacciatori al fine di prevede il superamento dell'utilizzo del piombo nelle munizioni da caccia seguendo le tempistiche e le indicazioni fornite dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Art. 14) Relativamente alla specie Moriglione, visto quanto previsto dal piano nazionale, sarà rispettata la seguente prescrizione al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 67 capi.

Relativamente alla Lepre sarda e Pernice sarda, visto quanto indicato dal calendario venatorio della stagione 2023/2024, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi.

Il prelievo del Moriglione, della Lepre sarda, della Pernice sarda e del Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "*Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2025/2026".*

Art. 15) I soci delle zone autogestite sono obbligati, per quanto disposto dall'art. 97 della L.R. n.23/1998, ad esercitare l'attività venatoria alla lepre sarda e alla Pernice sarda, unicamente ed

esclusivamente all'interno della zona in concessione autogestita e nei periodi indicati nell'**Allegato 1**.

Art. 16) È fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso di indossare giubbini, gilet, maglie o abbigliamento equipollente ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale o alla volpe organizzata con il sistema della battuta.

ART 17) È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

ART 18) È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it (art. 4, com. 5 L. 175/92).

ART 19) In relazione alla **sorveglianza sanitaria** passiva per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASSL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire al monitoraggio costante.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario, al fine di consentire il monitoraggio sulla diffusione del virus della Malattia Emorragica Virale (MEV) sul coniglio e sulla lepre in Sardegna, il Comitato Regionale Faunistico ha deliberato che vengano obbligatoriamente conferiti sia i visceri (fegato, milza, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di conigli e di lepri sia i capi trovati morti. Tali campioni dovranno essere conferiti, a temperature di refrigerazione di 4°, al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio, fornendo i dati relativi a: data, specie, sito di cattura, sesso, recapito telefonico. Sarà cura dei Servizi Veterinari inviare i campioni all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna accompagnati da apposita scheda. Le Associazioni venatorie hanno assicurato una attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione.

In merito all'influenza aviaria, al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori di:

a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;

b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività venatorie;

c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici.

Art. 20) Le tabelle perimetrali degli istituti venatori e di protezione sono da considerarsi ancora valide a tutti gli effetti nelle more del trasferimento dei procedimenti e della definizione delle procedure a seguito della riforma degli Enti Locali ai sensi della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii..

Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L'Assessora
Rosanna Laconi

ROSANNA
LACONI
25.08.2025
12:43:36
GMT+02:00

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1)

CALENDARIO VENATORIO 2025/2026

Specie cacciabili, periodi di attività venatoria

	Giornate e forme di caccia															
mesi	*settembre*			*ottobre*			*novembre*			*dicembre*			*gennaio*			*febbraio*
decadi	*I°*	*II°*	*III°*	*I°*	*II°*	*III°*	*I°*	*II°*	*III°*	*I°*	*II°*	*III°*	*I°*	*II°*	*III°*	*I°*
Pernice sarda [6]			21, 28	5												
Lepre sarda			21, 28	5												
Coniglio selvatico [7]			21, 28	5												
Germano reale [3]			Dal 21												Al 29	
Alzavola [3]			Dal 21												Al 29	
Codone [3]			Dal 21												Al 29	
Marzaiola [2]			Dal 21												Al 29	
Moriglione [2]			Dal 21												Al 29	
Canapiglia [3]			Dal 21												Al 29	
Fischione [3]			Dal 21												Al 29	
Mestolone [2]			Dal 21												Al 29	
Beccaccino [3]			Dal 21												Al 29	
Gallinella d'acqua [3]			Dal 21												Al 29	
Frullino [3]			Dal 21												Al 29	
Porciglione [3]			Dal 21												Al 29	
Folaga [3]			Dal 21												Al 29	
Merlo			Dal 21									Al 28				
Quaglia [4]			Dal 21									Al 28				
Allodola				Dal 9								Al 28				
Beccaccia				Dal 9											Al 29	
Cesena [5]				Dal 9											Al 29	
Tordo bottaccio [5]				Dal 9											Al 29	
Tordo sassello [5]				Dal 9											Al 29	
Colombaccio			Dal 21	Dal 9											Al 29	
Cornacchia grigia [1]	4, 7		Dal 21												Al 29	1, 5, 8
Ghiandaia [1]	4, 7		Dal 21												Al 29	
Gazza [1]	4, 7		Dal 21												Al 29	
Volpe			Dal 21												Al 29	
Cinghiale					12, 16, 19	23, 26, 30	1, 2, 6, 9	13, 16, 20	23, 27,30	4, 7, 8	11, 14, 18	21, 26, 28	4, 6, 8	11, 15, 18	22, 25, 29	

	Alla posta senza l'uso del cane
	Alla posta con l'uso del cane da riporto da condurre con guinzaglio fino all'appostamento
	Nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali anche in forma vagante e con l'uso del cane.

Dal 9 ottobre apertura anche il giovedì.

(1) Nelle ZPS divieto in preapertura, D.M. 17 ottobre 2007.
(2) Specie escluse dal prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000.
(3) Specie per cui il prelievo venatorio nelle zone umide dei siti della Rete Natura 2000 va dal 2 ottobre al 18 gennaio 2026.
(4) Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 va dal 2 ottobre al 30 ottobre 2025.
(5) Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 chiude al 8 gennaio 2026.
(6) Specie per cui il prelievo venatorio nei siti della Rete Natura 2000 è consentito solo in Zona Autogestita di caccia con piano di prelievo positivo.
(7) Solo in Zona Autogestita di caccia con piano di prelievo positivo.

- La caccia alla Volpe dal 21 settembre in forma vagante e solo nelle autogestite in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita. Dal 1° novembre in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.

Rete Natura 2000 al link: https://portal.sardegnasira.it/rete-natura-2000-dati-ambientali

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2)

CALENDARIO VENATORIO 2025/2026

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero				Carniere stagionale
Pernice sarda	**1**				Pernice non più di 3 capi a stagione
Lepre sarda	**1**				Lepre non più di 3 capi a stagione
Coniglio selvatico	**2**				Coniglio solo in autogestita con piano di prelievo positivo
Germano reale	**10**	Non più di **10** capi complessivamente			*
Alzavola	**10**				*
Codone	**3**				Codone: non più di **10** capi a stagione
Moriglione	**1**				Moriglione: non più di **3** capi a stagione
Marzaiola	**3**				Marzaiola: non più di **10** capi a stagione
Canapiglia	**5**				*
Fischione	**10**				*
Mestolone	**10**				Mestolone: non più di **25** capi a stagione
Beccaccia	**3**				Beccaccia: non più di **20** capi a stagione
Beccaccino	**10**				Beccaccino: non più di **25** capi a stagione
Gallinella d'acqua	**10**				*
Pavoncella	**5**				Pavoncella: non più di **25** capi a stagione
Frullino	**10**				*
Porciglione	**10**				*
Folaga	**10**				*
Allodola	**5**				Allodola: non più di **25** capi a stagione
Merlo	**30**				*
Quaglia	**5**				Quaglia: non più di **25** capi a stagione
Cesena	**30**				*
Tordo bottaccio	**30**				*
Tordo sassello	**30**				*
Gazza	**30**				*
Colombaccio	**15**				*
Ghiandaia	**30**				
Cornacchia grigia	**30**				
Volpe	**3****				
Cinghiale	***				

* Il carniere stagionale si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e n. di giornate di caccia previste dal calendario venatorio

**Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 15 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

***In una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Carniere massimo complessivo 2025/2026: Pernice sarda 2854 capi, Lepre sarda 500 capi, Moriglione 67 capi.

Regione Autonoma della Sardegna

Allegato 3

Foglio valido per l'**annata venatoria 2025/2026,** parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____ rilasciata_ al Sig. _____in possesso del porto d'arma n° _____del _____

Autogestita/AATV																							
ATC caccia fuori Reg.																							
Giornate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Giorno																							
Mese																							
STANZIALE																							Totale n°
Pernice sarda																							
Lepre sarda																							
Coniglio																							
Cinghiale																							
Volpe																							
MIGRATORIA																							Totale n°
Tordo bottaccio																							
Tordo sassello																							
Colombaccio																							
Beccaccia																							
Beccaccino																							
Merlo																							
Quaglia																							
Allodola																							
Fischione																							
Folaga																							
Frullino																							
Gallinella d'acqua																							
Germano reale																							
Ghiandaia																							
Mestolone																							
Codone																							
Moriglione																							
Marzaiola																							
Porciglione																							
Alzavola																							
Cesena																							
Cornacchia grigia																							
Canapiglia																							
Gazza																							

La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento

Regione Autonoma della Sardegna

Allegato 3

Foglio valido per l'**annata venatoria 2025/2026,** parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione regionale n° _____ rilasciata_ al Sig. _____in possesso del porto d'arma n° _____del _____

Sigla Prov.																							
Autogestita/AATV																							
ATC caccia fuori Reg.																							
																							Totale n°
Giornate	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Giorno																								
Mese																								
STANZIALE																								Totale n°
Coniglio																								
Cinghiale																								
Volpe																								
MIGRATORIA																								Totale n°
Tordo bottaccio																								
Tordo sassello																								
Colombaccio																								
Beccaccia																								
Beccaccino																								
Merlo																								
Quaglia																								
Allodola																								
Fischione																								
Folaga																								
Frullino																								
Gallinella d'acqua																								
Germano reale																								
Ghiandaia																								
Mestolone																								
Codone																								
Moriglione																								
Marzaiola																								
Porciglione																								
Alzavola																								
Cesena																								
Cornacchia grigia																								
Canapiglia																								
Gazza																								
La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul foglio venatorio subito dopo l'abbattimento																								

Timbro Comune di_____ , firma incaricato comunale_____, data_____

Il cacciatore deve compilare esclusivamente il presente foglio e consegnarlo all' Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro il **1° marzo 2025** .

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Allegato 4

Fac simile compilazione casella del foglio venatorio di cui Allegato 3

Nome specie	. . . . .
Nome specie	. . . .

Ogni capo deve essere segnato con un "**punto**" nell'apposita casella, subito dopo l'abbattimento.

Nome specie	20
Nome specie	4

A fine giornata nella stessa casella deve essere annotato in sovraimpressione il numero totale dei capi abbattuti.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ALLEGATO 5

Elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti con esiti positivi per Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.

	Codice	Denominazione	Comune	Superamento valori soglia per prelievo		
				Pernice	Lepre sarda	Coniglio selvatico
1	CA1	SERPEDDI'	SINNAI	SI	SI	NO
2	CA2	PARRUCCU	UTA	SI	SI	NO
3	NU1	TECCU	BARI SARDO	SI	SI	NO
4	NU2	CACCIA E NATURA	ULASSAI	SI	SI	NO
5	NU5	SISERBI	BAUNEI	SI	SI	NO
6	NU6	TEDDERI	VILLAGRANDE STRISAILI	SI	SI	NO
7	NU10	SAN BACHISIO	ONANI'	SI	SI	NO
8	NU11	MATTAQUITTA	SINISCOLA	SI	SI	NO
9	NU12	NORGHIO	IRGOLI	SI	SI	NO
10	NU15	MATTA E SOLE	LOCULI	SI	SI	NO
11	NU17	GOLLEI MANNU	OROSEI	SI	SI	NO
12	NU19	SA PRAMMA - ORRULE	DORGALI	SI	SI	NO
13	NU25	SA GRUMENARIA	NUORO	SI	SI	SI
14	NU26	SANTU PADRE	BORTIGALI	SI	NO	NO
15	NU27	SANT'ANNA	ONIFERI	SI	SI	NO
16	NU28	SANT'ANTONIO	MACOMER	SI	NO	SI
17	NU30	SAN PAOLO	ORANI	SI	SI	NO
18	NU34	FUNDALES	ORGOSOLO	SI	SI	NO
19	NU44	MEANA SARDO	MEANA SARDO	SI	SI	NO
20	NU45	MONTE LONGU	ARITZO	SI	SI	NO
21	NU48	SA SERRA	OLIENA	SI	SI	NO
22	OR1	CABRAS SU PRANU	CABRAS	SI	SI	NO

23	OR2	CUGLIERI PITINNURI	CUGLIERI	SI	SI	NO
24	OR4	ALBAGIARA-SINI-GONNOSNO'	GONNOSNO'	SI	SI	NO
25	OR5	URAS SU PIALI	URAS	SI	SI	NO
26	OR8	PAULILATINO	PAULILATINO	SI	SI	NO
27	OR10	MONTERRA	SANTU LUSSURGIU	SI	SI	NO
28	OR11	MONTIFERRO	SCANO DI MONTIFERRO	SI	NO	SI
29	OR12	SENEGHE	SENEGHE	SI	SI	SI
30	OR13	RUINAS	RUINAS	SI	SI	NO
31	OR14	SIAPICCIA GRIGHINE	SIAPICCIA	SI	SI	NO
32	OR15	TRESNURAGHE MARRALZU	TRESNURAGHES	SI	SI	NO
33	OR17	GHILARZA	GHILARZA	SI	NO	SI
34	OR19	MOGORO	MOGORO	SI	SI	NO
35	OR20	NARBOLIA	NARBOLIA	SI	NO	SI
36	OR21	PIRA INFERTA	SANTA GIUSTA	SI	SI	NO
37	OR25	VILLAURBANA	VILLAURBANA	SI	SI	NO
38	OR27	ALES-PAU-VILLAVERDE	PAU	SI	SI	NO
39	OR28	SANTA SUSANNA	BUSACHI	SI	SI	NO
40	OR31	SU PIRASTU MANNU	ALLAI	SI	SI	NO
41	OR33	BAULADU	BAULADU	SI	SI	NO
42	OR34	SESSA	CUGLIERI	SI	SI	NO
43	OR36	ZURADILI	MARRUBIU	SI	SI	NO
44	OR37	POMPU SU COLOMBARIU	MASULLAS	SI	SI	NO
45	OR38	MONTE S.MARTINO	OLLASTRA	SI	SI	NO
46	OR39	LOBOS	SENNARIOLO	SI	SI	NO
47	OR40	SEDILO	SEDILO	SI	SI	NO
48	OR42	ASUNI-VILLA SAN ANTONIO	ASUNI	SI	NO	NO
49	OR44	CRASTU ENTULZU	BOSA	SI	SI	SI
50	OR45	PREDASANTA	SUNI	SI	SI	NO
51	OR46	SU STUNNU	LACONI	SI	SI	NO

52	OR47	SAN MICHELE	GONNOSTRAMATZA	SI	SI	NO
53	SS1	LI PARISI	AGGIUS	SI	SI	NO
54	SS3	VIGNOLA AGLIENTU	AGLIENTU	SI	SI	NO
55	SS5	PROTEZIONE FAUNISTICA GALLURESE	ARZACHENA	SI	SI	NO
56	SS9	MONTE LITTU	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SI	SI	NO
57	SS14	ZURRIA	MONTI	NO	SI	NO
58	SS15	MUDDIZZA PIANA	OLBIA	SI	SI	NO
59	SS16	LOCHERI SU ALDOSU	BERCHIDDA	NO	SI	NO
60	SS19	SANTA LUCIA	BONORVA	SI	SI	SI
61	SS21	SANTA MARIA ISCALAS	COSSOINE	SI	SI	NO
62	SS22	MONTE PELAO	BONNANARO	SI	SI	SI
63	SS23	CORONALTA	BANARI	SI	SI	NO
64	SS24	CAMPU CHERVAGGIU	SASSARI	SI	SI	SI
65	SS25	PITTU E CORRU	VILLANOVA MONTELEONE	SI	SI	NO
66	SS26	TORRE FALCONE	STINTINO	SI	SI	NO
67	SS27	SA MATTA SA SERRA	BULTEI	SI	SI	NO
68	SS28	SU SALTU-THIESI	THIESI	SI	SI	NO
69	SS29	MONTE SANTU	SILIGO	SI	SI	NO
70	SS30	EREMITA	SASSARI	SI	SI	SI
71	SS32	CANAGLIA	SASSARI	SI	SI	SI
72	SS33	SU CASTEDDU	MARA	SI	SI	NO
73	SS34	ADDAE RIU	MORES	SI	SI	NO
74	SS35	SAS SEAS	ITTIRI	SI	SI	NO
75	SS37	PULCIANA	TERGU	SI	SI	NO
76	SS38	SA SERRA	NUGHEDU SAN NICOLO'	SI	SI	NO
77	SS39	PEPPE SENES	NULE	NO	SI	NO
78	SS40	MARRADA	BOTTIDDA	SI	SI	NO
79	SS41	CALARIGHES	BONO	SI	SI	NO
80	SS43	TETTILE SPIENE	ERULA	SI	SI	NO
81	SS44	PLANU DE MURTAS	POZZOMAGGIORE	SI	SI	NO
82	SS45	SENA FRISCA	PUTIFIGARI	SI	SI	NO

83	SU1	FURTEI	FURTEI	Si	SI	NO
84	SU2	GESTURI	GESTURI	SI	SI	NO
85	SU3	SANTA MARIA IS ACQUAS	SARDARA	SI	SI	NO
86	SU4	S'ERBACEU	GONNOSFANADIGA	SI	SI	NO
87	SU5	SA GIARA	TUILI	SI	SI	NO
88	SU6	ARBUS	ARBUS	SI	SI	NO
89	SU7	PARDU ATZEI	GONNOSFANADIGA	SI	SI	NO
90	SU8	RIO LENI	SERRAMANNA	SI	SI	NO
91	SU9	SANLURI	SANLURI	SI	SI	NO
92	SU10	GENTILIS	GUSPINI	SI	SI	NO
93	SU12	TRATALIAS	TRATALIAS	SI	SI	NO
94	SU13	SIMIU	VILLAMASSARGIA	SI	SI	NO
95	SU14	SANTADI	SANTADI	SI	SI	NO
96	SU16	CASAS	IGLESIAS	SI	SI	NO
97	SU17	VILLAPERUCCIO	VILLAPERUCCIO	SI	SI	NO
98	SU18	A.C.A.P. PERDAXIUS	PERDAXIUS	SI	SI	NO
99	SU19	A.C.A.V. SAN GIOVANNI SUERGIU	SAN GIOVANNI SUERGIU	SI	SI	NO
100	SU21	MONTE TAMARA	NUXIS	SI	SI	NO
101	SU22	S'ACQUA FRISCA	NARCAO	SI	SI	NO
102	SU23	PORTOSCUSO	PORTOSCUSO	SI	SI	SI
103	SU24	SA TANCA	IGLESIAS	SI	SI	NO
104	SU25	BUGGERRU	BUGGERRU	SI	SI	NO
105	SU26	A.C.A.V. GONNESA	GONNESA	SI	SI	SI
106	SU27	GIBA - MASAINAS	MASAINAS	SI	SI	NO
107	SU29	ISOLA DI SANT'ANTIOCO	SANT'ANTIOCO	SI	SI	SI
108	SU30	IS ARRUS	FLUMINIMAGGIORE	SI	SI	NO
109	SU31	SAN SALVATORE	GERGEI	SI	NO	NO
110	SU32	SERDIANA	SERDIANA	SI	SI	NO
111	SU35	ARMUNGIA	ARMUNGIA	SI	SI	NO
112	SU36	MONTE CANNAS	CASTIADAS	SI	SI	NO
113	SU37	SU CASTEDDU	DECIMOPUTZU	SI	SI	SI

114	SU38	DOLIANIVA	DOLIANOVA	SI	SI	NO
115	SU39	SARCIDANO	ISILI	SI	SI	NO
116	SU40	TREXENTA	MANDAS	SI	SI	NO
117	SU41	SA GRUTTA	NURAMINIS	SI	SI	NO
118	SU42	SANT'ANDREA	SANT'ANDREA FRIUS	SI	SI	NO
118	SU43	SAN NICCOLO' GERREI	SAN NICOLO' GERREI	SI	SI	SI
120	SU44	SAN BASILIO	SAN BASILIO	SI	SI	NO
121	SU45	SILIUS	SILIUS	SI	SI	NO
122	SU46	SU NURAXI	SIURGUS DONIGALA	SI	SI	NO
123	SU47	SA CORA MANNA	VALLERMOSA	SI	NO	NO
124	SU48	SANTA BARBARA	VILLASALTO	SI	SI	SI
125	SU49	TEGULA	TEULADA	SI	SI	NO
126	SU50	SANT'ELIA	NURAGUS	SI	NO	NO
127	SU51	MULARGIA	ORROLI	SI	SI	NO
128	SU52	SANT'UMBERTO	SILIQUA	SI	SI	SI
129	SU53	ZINNIGAS	SILIQUA	SI	SI	SI
130	SU54	SAN GIOVANNI	SIURGUS DONIGALA	SI	SI	NO
131	SU56	SANTU ANTINE	GENONI	SI	NO	NO
132	SU57	SEGURIS	ARBUS	SI	SI	NO
133	SU58	SAN CRISTOFORO	SEUI	SI	SI	NO

ALLEGATO 6

Bibliografia (include anche le citazioni presenti nel decreto)

- Ambrosini R, Imperio S, Cecere JG, Andreotti A, Serra L, Spina F, Fattorini N, Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy*. Movement Ecology, 2023. https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z
- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing Turdus iliacus migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S.,2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. European journal of Wildlife research (2022) 68:46. https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. 2010. *I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere* Turdus. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. J Ornithol 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. Nature 360:668–669.
- Berthold, P. 1996. Control of Bird Migration. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International, 2021. European Red List f Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2023. Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le "Giornate Aggiuntive" Aggiornamento S.V. 2020/2021 (Marzo 2022)"
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. Ecologia, 102(9), e03442. https://doi.org/10.1002/ecy.3442
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzoni A., SorrentI M., FalchI V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology hiips://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z
- Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE "Uccelli selvatici" (oggi 147/2009/CE).
- Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020.
- https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf
- Dalby, L. 2013. Waterfowl, duck distributions and a changing climate. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: "Fertility and breeding season of the European rabbit Oryctolagus cuniculus in Sicily". 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis e V. Trocchi, 2007. Reproductive biology of Sardinian hare *Lepus (capensis) mediterraneus* revealed by stained placental scars. V European Congress of Mammalogy, 21-26.09.2007, Siena: 77.

- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia, 2007: "Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (Lepus sp. pl.) in Italia". In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S.R. Troisi: "Conservazione di Lepus corsicanus De Winton, 1898 e stato delle conoscenze". IGF Publishing.
- De Vita S. e M. Biondi, 2014. Il Tordo bottaccio Turdus philomelos a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. Bird Conservation lnternational, 28(3), 462-474. https://doi.org/10.1017/S0959270917000120;
- Franzetti B. e S. Toso (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Fudickar AM, T. Greives, M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. Front. Ecol. Evol. 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085.
- European Environment Agency (EEA). https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/.
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. Proceedings of the United States National Museum;
- Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy. IBIS Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.
- Giunchi D.,2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.
- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersa I af birds. Annua/ Review of Ecology and Systematics, 13(1), 1- 21. https://dai.arg/10.1146/annurev.es.13.110182.000245.
- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal Anas crecca, an anlysis based on ringing recoveries. Ibis 147:688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal Anas crecca? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. Wildlife Biology, 16, 215– 220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorczyk, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal Anas crecca abundance in France. openWildlife Biology 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. J. Ornithol. 156: 977–989.
- Karp D. and Benedikt Gehr, 2020: Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. Wildlife Biology 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645
- Kharitonov P., Kharitonova I.A., Litvin K.E.2024. Bird Ringing Centre of Russia, A.N. Severtsov Institute Of Ecology And Evolution Ras Moscow, Russia 2024. Migration Atlas of European Species of Palearctic Anatidae with The Population Outline (From The Data Of The Bird Ringing Centre Of Russia). 2024.
- IUCN, 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. https://www.iucnredlist.org
- International Waterbird Census. https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends
- Imperio S., Marcon A., Cecere J.G.,2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-

7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC

- ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. Animal Biotelemetry 6: 7. https://doi.org/10.1186/ s40317-018-0153-3
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — Ibis 161(3): 559–572. https://doi.org/10.1111/ibi.12657
- Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, 1.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. Ecologica/ lndicators, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. Biologica/ Reviews, 94(2), 721- 736. https://doi.org/10.1111/brv.12475
- Long P.R., Székely T., Kershaw M., O'Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.
- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves Streptopelia turtur — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. Acta Ornithol. 51: 55–70.
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (Turdus philomelos) wintering in Italy. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. https://zenodo.org/records/8369565
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A.,Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D.., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (Turdus pilaris) wintering in southern Europe. Journal of Ornithology https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. https://zenodo.org/records/8369565
- McKinlay S. & Rubolini D.. 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- Moreau, R. E. (1972). The Palaearctic-African bird migration systems. AcademicPress.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamicenvironments–from individual behaviors to population distributions. Oikos,117, 654– 664
- Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M., 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush Turdus philomelos in Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30.

- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls Athene noctua and implications far population assessment.journal of Avian Biology, 48(2), 266- 274. https://doi.org/10.1111/jav.00947
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson,G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advancedremotely-sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement.Movement Ecology, 3, 8.
- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – PLoS One 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersa I distances. Ecologica/ Modelling, 151(2), 279- 292. https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds.)ournal of Animai Ecology, 67(4), 518-536. https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. Ornis Fennica, 94, 17.
- Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. European Journal of Wildlife Research. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.
- Puglisi L., Arcamone E., Franchini M., Giunchi D., Meschini E., Sacchetti A., Vanni L., Vezzani A. (a cura di). 2023. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana 2. Distribuzione, abbondanza e conservazione. Edizioni Regione Toscana.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. ,Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V.,and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European EnvironmentAgency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020.
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. Suomen Riista 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climatechange effects on within-winter movements of European mallards Anasplatyrhynchos. Ibis, 152, 600– 609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush Turdus philomelos through southern Italy. Ring 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. "Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos in Puglia" Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).

- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy. – Ornis Hungarica 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx
- Schummer, M. L. et al. 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – J. Wildl. Manage. 74: 94–101.
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. Ornis Fennica 99: 104–116. 2022
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecologica! drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. Nature Communications, 11(1), 2463. https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6
- Sorrenti M. & V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160
- Spina F, Volponi S (2008) Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K., 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. https://migrationatlas.org.
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, https://doi.org/10.1093/cz/zoz038
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. Ecology and Evolution. Vol. 13(3). https://doi.org/10.1002/ece3.9893
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes andconsequences of nomadic animal movements. Trends in Ecology & Evolution,34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M.,Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitatconnectivity by a highly mobile wading bird. Movement Ecology, 8, 1– 13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-L6pez, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. Studio sugli uccelli, 61 (4), 527-536. https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. Methods in Ecology and Evolution, 5 (12), 1337-1350. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258.
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio Turdus philomelos in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (Perdix perdix). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trolliet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.;Bongi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini,P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C.Monitoring EurasianWoodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-

Based Management of a Migratory Game Species. Diversity 2023, 15, 598. https://doi.org/10.3390/d15050598

- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. Lettere di ecologia, 10(3), 219-229. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x10.1080/03078698.2001.9674257
- Wetlands International, 2020. Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020
- Wetlands International., 2021. http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8
- Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2020. International Waterbird Census Report Italy • 2009-2018.Waterbirds in The Mediterranean Region. https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46